



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE



Consorzio Interuniversitario per l'Ingegneria e la Medicina (CoIIM)

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, oggetto, sede

1. Il Consorzio Interuniversitario per l'Ingegneria e la Medicina (CoIIM), costituito con atto convenzionale sottoscritto dai Rettori o dai Rappresentanti dell'Università degli Studi del Molise, dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, dell'Università degli Studi del Sannio, si propone di promuovere e coordinare attività di ricerca ed alta sperimentazione nei seguenti settori di attività:
 - promozione scientifica e tecnologica delle scienze mediche e sanitarie;
 - applicazioni e ricerca di ingegneria e tecnologie per sanità e medicina 4.0.
2. Il Consorzio Interuniversitario per l'ingegneria e la medicina è un Consorzio con attività esterna costituito ai sensi ed agli effetti dell'art. 91, ultimo comma, del D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 e dell'art. 2612 e seguenti del Codice Civile.
3. Il Consorzio non ha finalità di lucro e gli eventuali utili sono reinvestiti per le finalità di carattere scientifico e didattico, nonché per finalità pubbliche di utilità sociale.
4. Il Consorzio adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorendo il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati alla propria attività.
5. Il Consorzio ha sede a Campobasso, presso l'Università degli Studi del Molise, in Via De Sanctis snc, II Edificio Polifunzionale.
6. La costituzione del Consorzio viene comunicata e notificata al MUR per tutti gli atti di competenza.

Art. 2 – Università consorziate

1. Fanno parte del Consorzio:
 - a) le Università che lo hanno promosso;
 - b) ogni altra Università italiana o straniera che ne faccia domanda, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che, nel decidere, terrà conto delle attività già esistenti e dei futuri sviluppi.
2. Il Consorzio agisce in nome proprio e per conto e nell'interesse dei consorziati, configurandosi come strumento di promozione e coordinamento dei consorziati, da cui ha mandato senza rappresentanza.

3. I consorziati sono tenuti ad osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi consortili nonché a favorire in ogni modo il raggiungimento delle finalità del Consorzio.
4. I consorziati assumono l'impegno di osservanza dei rapporti di reciproca correttezza.

Art. 3 – Attività del Consorzio

1. Il Consorzio, per il raggiungimento dei propri fini:
 - a) promuove e finanzia progetti di ricerca nei settori di attività di cui all'art. 1;
 - b) promuove l'alta formazione post-lauream anche mediante il finanziamento di borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, ricercatori a tempo determinato;
 - c) procede alla costituzione e alla gestione di Sezioni e di Laboratori di ricerca avanzata e, previ atti convenzionali, costituisce Unità di ricerca presso le Università e gli enti pubblici e privati di ricerca e trasferimento tecnologico;
 - d) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate ed altri organismi pubblici e privati di ricerca ed il trasferimento tecnologico, con Enti di ricerca nazionali ed internazionali che operano nei campi indicati nell'art. 1;
 - e) mette a disposizione delle Università partecipanti quelle attrezzature e laboratori che possano costituire supporto per l'attività dei dottorati di ricerca e per la preparazione di esperti ricercatori;
 - f) cura, in collaborazione con il mondo industriale, la realizzazione di strumentazione tecnologicamente avanzata e di processi produttivi innovativi.
2. Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio potrà stipulare convenzioni e firmare contratti con enti pubblici e privati, fondazioni e società, nazionali ed internazionali, che operano nei settori interessati alle attività del Consorzio e potrà aderire ad altri Consorzi o società consortili private, aventi analoghi interessi e scopi.
3. Il Consorzio potrà, altresì, prendere parte allo studio, alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione nazionale e internazionale.
4. Al fine strumentale di contribuire al raggiungimento degli scopi del Consorzio, nonché al fine sussidiario di reperire le risorse necessarie, il Consorzio esegue studi e ricerche su commissione di amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, e fornisce ai medesimi parere e mezzi di supporto relativi a problemi di competenza.
5. Nell'ambito dell'attività svolta dal Consorzio per conto di terzi, è possibile l'utilizzo del personale e delle strutture di ricerca dei consorziati, subordinatamente alla stipula di accordi specifici con gli stessi consorziati.

Art. 4 – Patrimonio e responsabilità per le obbligazioni

1. Le Università di cui all'art. 1 del presente Statuto contribuiscono alla costituzione del Fondo consortile con la somma di euro 10.000,00 (eurodiecimila), che viene versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. Ogni altra Università che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b), entri a far parte del Consorzio è tenuta al versamento di una quota da stabilirsi di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
3. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

4. Gli organi del Consorzio possono assumere obbligazioni esclusivamente in nome e per conto del Consorzio e per esse i terzi possono far valere i propri diritti solo sul Fondo consortile ai sensi dell'art. 2615, 1° comma, del Codice Civile.
5. Il Consorzio può assumere obbligazioni per conto dei singoli consorziati solo a seguito di favorevole delibera da parte dei competenti organi dei consorziati medesimi; in questo caso i terzi possono far valere i propri diritti, oltre che sul Fondo consortile, nei confronti dei soli consorziati per conto dei quali il Consorzio ha agito.

Art. 5 – Finanziamenti

1. Per il conseguimento dei propri scopi il Consorzio si avvale:
 - a) dei contributi erogati per le attività del Consorzio dal MUR, dal CNR e dagli Enti di Ricerca, da altre Amministrazioni statali e da enti pubblici e privati italiani, stranieri o internazionali;
 - b) dei contributi erogati ordinariamente per le attività del Consorzio da parte dei consorziati;
 - c) di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate per esigenze specifiche;
 - d) di finanziamenti o contributi da vari enti e/o soggetti con i quali collabora nell'ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile;
 - e) di fondi e finanziamenti per iniziative scientifiche nell'ambito di progetti di competenza del Consorzio;
 - f) di proventi derivanti dalla propria attività sussidiaria svolta sulla base di commesse, contratti o convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, nonché dall'attività di formazione scientifica, tecnica e professionale, oggetto di opportune convenzioni;
 - g) di eventuali lasciti, legati e liberalità debitamente accettati.
2. Gli eventuali utili derivanti dai proventi introitati dal Consorzio sono reinvestiti per le finalità di cui al precedente art. 1. Gli stessi utili possono essere anche stanziati in un fondo di riserva per essere utilizzati per piani pluriennali per le stesse finalità.

Art. 6 – Organi

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) il Consiglio Direttivo;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore;
 - d) il Comitato Scientifico;
 - e) il Revisore dei Conti.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Consorzio, cui competono anche la determinazione degli indirizzi generali e la pianificazione strategica in ordine al conseguimento degli obiettivi.
2. Il Consiglio Direttivo è composto dai Rettori delle Università promotrici, o da loro delegati, più un rappresentante per ciascuna delle Università promotrici e una rappresentanza per ciascuna delle altre Università consorziate fino ad un massimo di 5, indicati tra i professori di ruolo operanti nei settori di attività del Consorzio.
3. I rappresentanti delle Università nel Consiglio Direttivo restano in carica per un triennio e possono essere rinnovati.
4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore del Consorzio con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e la programmazione delle attività e per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione scientifica sull'attività svolta.
6. Il Consiglio Direttivo viene, altresì, convocato ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri o su iniziativa del Presidente del Consorzio.
7. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.
8. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge il Presidente del Consorzio e nomina il Direttore del Consorzio, con le modalità indicate nel successivo comma e negli artt. 8 e 9.
9. Il Consiglio Direttivo:
 - a) può conferire incarichi ed attribuire deleghe al Presidente del Consorzio;
 - b) può conferire incarichi ed attribuire deleghe al Direttore del Consorzio;
 - c) nomina i componenti del Comitato Scientifico;
 - d) nomina il Revisore dei conti ed il suo supplente;
 - e) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
 - f) delibera in merito alle attività convenzionali e contrattuali, alla costituzione di partenariati con istituzioni, enti, soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, alla partecipazione a bandi;
 - g) delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
 - h) delibera, su proposta del Presidente o del Direttore, di assumere personale a tempo indeterminato;
 - i) delibera sulla richiesta di afferenza di nuove Università e ratifica i recessi dal Consorzio;
 - j) approva i regolamenti di esecuzione del presente Statuto e, a maggioranza dei due terzi dei componenti, le modifiche di Statuto;
 - k) si esprime sulle proposte formulate dal Comitato Scientifico in merito allo sviluppo delle attività del Consorzio e sovrintende all'attuazione dei piani di attività elaborati dal Comitato Scientifico;
 - l) delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulla destinazione dei suoi beni a maggioranza dei componenti;

m) delibera su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 – Il Presidente del Consorzio

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno; resta in carico per un triennio, salvo decadere prima della scadenza se cessa il suo mandato come Rettore o delegato, ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e svolge le funzioni di indirizzo e promozione del Consorzio. A tal fine, esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscrive le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovrintende alle attività e all'amministrazione del Consorzio stesso.
3. Il Presidente:
 - predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima adunanza successiva da parte del Consiglio stesso;
 - predispone atti di indirizzo per l'organizzazione e la gestione delle attività amministrative del Consorzio.
4. Il Presidente può delegare alcune delle sue funzioni ad un altro componente il Consiglio Direttivo o al Direttore del Consorzio.
5. Il Consiglio Direttivo determina, una indennità annuale spettante al Presidente.

Art. 9 – Il Direttore

1. Il Direttore è l'organo di gestione, responsabile dell'organizzazione delle risorse e dei supporti necessari al conseguimento degli obiettivi del Consorzio, nonché della direzione del personale eventualmente assegnato al Consorzio medesimo.
2. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo che lo individua tra il personale docente, o di ruolo dirigenziale, o di elevata professionalità, in servizio presso le rispettive Amministrazioni, oppure tramite selezione dall'esterno.
3. Il Direttore:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo ed esercita la funzione di verbalizzante;
 - b) è componente di diritto del Comitato Scientifico;
 - c) esercita gli incarichi e le deleghe attribuite dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente del Consorzio;
 - d) predispone i documenti di bilancio e le relazioni sulle attività;
 - e) provvede all'esecuzione di contratti e convenzioni e alla gestione amministrativa e contabile;
 - f) supporta gli altri organi del Consorzio nelle loro attività e collabora con il Presidente per la predisposizione degli ordini del giorno, la convocazione delle

riunioni, l'istruzione degli atti da sottoporre a delibera, dei quali garantisce la conformità e la legittimità;

- g) adotta tutti i provvedimenti necessari in ordine al conseguimento degli obiettivi sulla base dei piani e dei programmi approvati dal Consiglio Direttivo;
 - h) adotta tutti i provvedimenti, anche di spesa, relativi alle attribuzioni che gli sono specificatamente delegate anche in merito alla sottoscrizione di convenzioni e di contratti in nome e per conto del Consorzio
 - i) adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso;
 - j) definisce l'organizzazione degli uffici e la distribuzione del personale;
 - k) approva le assunzioni di personale a tempo determinato o di lavoro autonomo.
4. Il Consiglio Direttivo determina una indennità annuale spettante al Direttore.

Art. 10 – Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è organo di consulenza tecnico scientifica con il compito di proporre al Consiglio Direttivo indirizzi, pareri scientifici e linee di ricerca sulla programmazione delle attività, sugli indirizzi generali e sui piani strategici.
2. Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente del Consorzio e da un minimo di 5 esperti nominati dal Consiglio Direttivo, anche non appartenenti al mondo accademico, tra i quali viene designato un vice Presidente con funzioni delegate di coordinamento scientifico.
3. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica un triennio e sono rinnovabili. Del Comitato Scientifico, inoltre, fa parte di diritto il Direttore del Consorzio.

Art. 11 – Il Revisore dei Conti

1. La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è effettuata da un Revisore dei Conti nominato per un triennio dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla nomina di un Revisore supplente.
2. Il Revisore dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo determina il compenso annuale spettante al Revisore dei Conti.

Art. 12 – Gestione finanziaria

1. Per il primo avvio, nelle more della redazione del proprio regolamento di amministrazione e contabilità previsto dall'art. 16 del presente Statuto, la gestione finanziaria è effettuata osservando le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi del Molise, sede del Consorzio.
2. L'attività del Consorzio è organizzata sulla base di programmi pluriennali di attività.

3. Ogni esercizio finanziario annuale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione contenente, tra l'altro, il programma delle attività scientifiche. Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Consiglio Direttivo approva il conto consuntivo, contenente, tra l'altro, la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto.
5. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, con i rispettivi allegati, sono inviati alle Università consorziate.

Art. 13 – Personale

1. Il personale scientifico e tecnico/amministrativo del Consorzio è costituito sia dal personale associato operante presso le Unità di Ricerca, i Laboratori e le Sezioni e dipendente dalle Università Consorziate in base ad apposite convenzioni, sia dal personale direttamente dipendente dal Consorzio stesso.
2. La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Detto regolamento sarà predisposto, tenuto conto, ove possibile, della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario.
3. In relazione a particolari esigenze di ricerca e per l'esecuzione di specifici programmi di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine, di personale qualificato, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.

Art. 14 – Durata e recesso

1. Il Consorzio ha una durata iniziale di venti anni a partire dall'approvazione dello statuto, e viene successivamente rinnovato per un periodo di pari durata.
2. È ammesso il recesso anticipato da parte delle Università consorziate previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario tramite pec indirizzata al Presidente del Consorzio. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione.

Art. 15 – Scioglimento del Consorzio

1. Il Consorzio si può sciogliere con delibera assunta dal Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
2. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio proporzionalmente alla quota di fondo consortile posseduta.

Art. 16 – Regolamenti di attuazione

1. Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Statuto saranno adottati dal Consiglio Direttivo i seguenti regolamenti di esecuzione:
 - il regolamento di funzionamento degli organi;
 - il regolamento del personale e dell'ordinamento dei servizi;
 - il regolamento di amministrazione e contabilità.

Art. 17 – Modifiche di Statuto

1. Le modifiche dello Statuto del Consorzio sono approvate dal Consiglio Direttivo che delibera con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti previa acquisizione del parere degli Organi di Governo delle Università consorziate.

Art. 18 – Norme di rinvio

1. Tutte le controversie che non possono essere risolte in via bonaria, comprese le pretese accessorie di un consorziato, e che nascono o sono connesse con la stipulazione, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inesecuzione dello Statuto del Consorzio, sono devolute alla competenza del Foro di Campobasso.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente in materia.